# CAMERA DEI DEPUTATI N. 446

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RODOTÀ, SPAVENTA, GALANTE GARRONE, GIUDICE, GIULIANO, MINERVINI, NAPOLETANO, RIZZO**

*Presentata il 26 luglio 1979*

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul « caso » Sindona

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Da anni ormai l'autorità giudiziaria è impegnata a determinare la portata penale delle attività dell'avvocato Michele Sindona. Agli svolgimenti di tale caso è stato pure riferito l'assassinio del liquidatore della Banca privata italiana, avvocato Giorgio Ambrosoli. Su tutti gli episodi penalmente rilevanti le indagini spettano ovviamente all'autorità giudiziaria.

Si deve, d'altra parte, notare che, sin dall'inizio, si sono posti interrogativi inquietanti sui rapporti fra l'avvocato Sindona e partiti politici o esponenti di partiti politici e sulla relazione fra tali rapporti e le vicende di cui si occupa la magistratura.

In particolare, numerosi organi di stampa denunciano da tempo atti e fatti mai compiutamente smentiti, rilevandone lo stretto intreccio con i comportamenti penalmente rilevanti dell'avvocato Sindona. Ci si può chiedere se quegli atti e fatti siano essi penalmente rilevanti; è tuttavia indubbio che, ove accertati, sarebbero quanto meno censurabili sotto il profilo della correttezza politica.

L'intera questione è stata riproposta all'attenzione dell'opinione pubblica, con particolare rilievo, in occasione dell'assassinio dell'avvocato Giorgio Ambrosoli.

Di fronte a questo stato delle cose, appare evidente la necessità della massima chiarezza. Se, infatti, i rapporti tra l'avvocato Sindona e taluni settori del mondo politico risultassero inesistenti, sarebbe rimosso un motivo di indubbio discredito per la classe politica. Se, invece, risultassero provati, certamente si porrebbe un problema di valutarne la correttezza formale e sostanziale, valutazione alla quale il Parlamento non può certo sottrarsi.

L'oggetto dell'inchiesta proposta non è dunque il medesimo delle indagini giudiziarie in corso; è, piuttosto, quello di delineare con maggiore compiutezza e precisione il quadro d'insieme in cui si sono svolte le attività dell'avvocato Sindona, al fine di determinare se e in quale misura tali attività si siano giovate di sostegno politico e se per tale eventuale sostegno siano state ottenute contropartite. Tale inchiesta sarebbe di sicuro giovamento alle indagini giudiziarie in corso. Certamente essa consentirebbe al Parlamento di esercitare il suo potere di controllo e di informazione: di sostituire una sua autonoma valutazione all'infittirsi di voci e di sospetti, che restano senza smentita e senza prova.

# PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di accertare:

1) se l'avvocato Michele Sindona, personalmente o per tramite di società da lui direttamente o indirettamente controllate, abbia mai erogato somme di denaro o altri beni a partiti politici, ad esponenti di partiti politici, a membri del Governo, o ad organizzazioni o società in cui esponenti politici o membri del Governo fossero direttamente o indirettamente cointeressati; se esponenti politici o membri del Governo od organizzazioni o società in cui esponenti politici o membri del Governo fossero direttamente o indirettamente cointeressati si siano mai avvalsi dell'intermediazione dell'avvocato Sindona o di società di questi direttamente o indirettamente controllate per compiere operazioni finanziarie sull'interno e sull'estero e se eventuali operazioni di tale natura siano avvenute in violazione di leggi, regolamenti o disposizioni amministrative;

2) se esponenti di partiti politici o membri del Governo abbiano direttamente o indirettamente favorito o sostenuto iniziative dell'avvocato Michele Sindona o di società da questi direttamente o indirettamente controllate; in particolare, se vi siano stati interventi di tale natura in relazione alla richiesta di autorizzazione di aumenti di capitale della società Finambro e a proposte di intervento pubblico per soddisfare i creditori della Banca privata finanziaria e alleviare la posizione penale dell'avvocato Sindona;

3) se da parte di pubblici dipendenti siano stati tenuti comportamenti tali da impedire o ritardare o comunque ostacolare l'estradizione dell'avvocato Sindona

o tali da intralciare lo svolgimento delle indagini della magistratura sulle attività del medesimo avvocato Sindona; se esponenti politici o membri del Governo siano direttamente o indirettamente intervenuti per sollecitare o favorire i comportamenti indicati.

ART. 2.

La Commissione è composta da 15 senatori e 15 deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera dei Deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per tutti i gruppi costituiti in ciascun ramo del Parlamento.

Con gli stessi criteri e con la stessa procedura sarà provveduto alle sostituzioni che si rendessero necessarie in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione del mandato parlamentare.

Il Presidente della Commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle due Assemblee al di fuori dei predetti componenti dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento.

La Commissione elegge nel suo seno due vicepresidenti e due segretari.

ART. 3.

La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria.

Per ciò che riguarda il segreto di Stato si applicano le norme e le procedure di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801.

Alla Commissione non sono opponibili il segreto d'ufficio, il segreto professionale e il segreto bancario.

ART. 4.

La Commissione può avvalersi dei risultati di altre indagini o inchieste, nonché di ogni altro mezzo di accertamento

diretto o indiretto che riterrà di utilizzare per l'espletamento dei propri compiti. La Commissione stabilisce di quali atti o documenti non si dovrà fare menzione nella relazione in ordine alle esigenze istruttorie attinenti ad inchieste in corso.

ART. 5.

La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, di esperti e di ogni altra collaborazione che ritenga necessaria.

ART. 6.

La Commissione dovrà presentare al Parlamento una relazione sulle risultanze delle indagini di cui all'articolo 1 entro 6 mesi dal suo insediamento.

ART. 7.

I componenti la Commissione parlamentare d'inchiesta, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta o ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti al procedimento di inchiesta.

Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

Le stesse pene si applicano a chiunque pubblica in tutto o in parte, anche per riassunto, informazioni, notizie, deposizioni, atti o documenti del procedimento di inchiesta, salvo che per il fatto siano previste pene più gravi.

ART. 8.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per l'altra metà a carico del bilancio interno della Camera dei Deputati.

ART. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*